

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 599 Provocazione

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo [595](#) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.